

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1981
(V. Stampato n. 1538)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUFFINI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

e col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 1981*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione
tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata
a Bruxelles il 29 novembre 1978**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e il Regno del Belgio, firmata a Bruxelles il 29 novembre 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della Convenzione stessa.

CONVENZIONE
di estradizione tra la Repubblica italiana
ed il Regno del Belgio

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DEL REGNO DEL BELGIO,

Avendo deciso di concludere una nuova Convenzione in materia di estradizione,

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

ARTICOLO 1.

1. — Le Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le norme e alle condizioni determinate negli articoli seguenti, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o ricercate dalle autorità dell'altro Stato per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.

2. — Ai fini della presente Convenzione sono considerate come « misure di sicurezza » soltanto le misure restrittive della libertà personale ordinate dalle autorità giudiziarie in aggiunta o in sostituzione di una pena.

ARTICOLO 2.

1. — Sono soggetti a estradizione:

(1) gli individui che sono perseguiti per un reato punito dalle leggi delle Parti Contraenti con una pena restrittiva della libertà personale o con una misura di sicurezza il cui massimo sia uguale o superiore ad un anno di detenzione;

(2) gli individui condannati in contraddittorio o in contumacia dai Tribunali dello Stato richiedente, per un reato menzionato al n. (1), ad una pena o ad una misura di sicurezza di almeno quattro mesi di detenzione.

2. — In materia di tasse, di imposte, di dogane e di cambio, l'estradizione sarà accordata alle condizioni previste dalla presente Convenzione nella misura in cui sarà stato in tal senso deciso mediante scambio di lettere per ciascun reato o categoria di reati specificamente indicati.

ARTICOLO 3.

1. — Le Parti Contraenti non estradano i propri cittadini. La qualità di cittadino si valuta al momento della consegna dell'estradato.

2. — Tuttavia lo Stato richiesto si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a far perseguire i propri cittadini che abbiano commesso sul territorio dell'altro Stato reati puniti da ambedue gli Stati, allorché lo Stato richiedente gli invierà, per via diplomatica, una domanda in tal senso, accompagnata dai fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. Lo Stato richiedente verrà informato del seguito che sarà stato dato alla sua domanda.

ARTICOLO 4.

1. — L'estradizione non è accordata se il reato per il quale è domandata è considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.

2. — La stessa disposizione si applica qualora lo Stato richiesto abbia seri motivi per ritenere che la domanda di estradizione, motivata da un reato di diritto comune, sia stata presentata allo scopo di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche, o che la situazione di detta persona rischi di essere aggravata da uno dei motivi suddetti.

3. — Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, l'attentato alla vita di un Capo di Stato o di un membro della sua famiglia non è considerato come reato politico.

4. — L'applicazione del presente articolo non pregiudica gli obblighi che le Parti Contraenti hanno assunto od assumeranno con ogni altra Convenzione internazionale di carattere multilaterale.

ARTICOLO 5.

L'estradizione non è concessa:

(a) se il reato per il quale è domandata è considerato dallo Stato richiesto come consistente unicamente nella violazione di obblighi militari;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(b) se il reato per il quale è domandata è stato commesso sul territorio dello Stato richiesto;

(c) se il reato per il quale è domandata è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente e la legislazione dello Stato richiesto non autorizza il perseguimento dei reati della stessa natura commessi fuori dal proprio territorio;

(d) se la persona di cui si tratta è stata definitivamente giudicata nello Stato richiesto per il reato per il quale è stata domandata l'estradizione;

(e) se si è verificata la prescrizione del reato o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto o dello Stato richiedente;

(f) se è stata concessa una amnistia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto; in quest'ultimo caso, tuttavia, alla condizione che il reato sia compreso fra quelli che possono essere puniti in tale Stato, qualora siano stati commessi fuori dal proprio territorio da uno straniero;

(g) se per il reato per il quale l'estradizione è domandata, la persona di cui si tratta è sottoposta a procedimento penale nello Stato richiesto, o se le autorità competenti di tale Stato hanno deciso di non instaurare procedimenti penali o di porre fine ai procedimenti che avessero instaurato per lo stesso reato;

(h) se la persona richiesta è stata definitivamente giudicata dalle autorità di uno Stato terzo per il reato per il quale l'estradizione è domandata.

ARTICOLO 6.

Se il reato per il quale l'estradizione è domandata è punito dalla legislazione belga con la pena capitale, il Governo italiano può subordinare l'estradizione alla condizione che il Governo belga dia assicurazioni, ritenute sufficienti dallo stesso Governo italiano, che la pena capitale non verrà eseguita.

ARTICOLO 7.

1. — La domanda di estradizione è inoltrata per via diplomatica.

2. — A sostegno della domanda è prodotto:

(a) l'originale o la copia autentica della sentenza di condanna o del mandato di arresto, ovvero di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia e rilasciato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente;

(b) una descrizione dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro quali-

ficazione giuridica ed i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili vi saranno indicati il più esattamente possibile;

(c) una copia delle disposizioni di legge applicabili;

(d) i dati segnaletici, il più precisi possibile, dell'individuo richiesto ed ogni altra indicazione idonea a determinare la sua identità e la sua nazionalità.

ARTICOLO 8.

1. — In caso di urgenza, le autorità competenti dello Stato richiedente possono chiedere l'arresto provvisorio della persona ricercata; le autorità competenti dello Stato richiesto decidono su tale domanda in conformità con la legge di detto Stato.

2. — La domanda di arresto provvisorio è trasmessa alle autorità competenti dello Stato richiesto per via postale o telegrafica, o mediante l'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), ovvero con ogni altro mezzo che lasci una traccia scritta.

3. — La domanda di arresto provvisorio menziona l'esistenza di uno dei documenti previsti al par. 2. lettera (a) dell'articolo 7 e manifesta l'intenzione di inoltrare una domanda di estradizione. Essa indica, altresì, il reato per il quale l'estradizione è richiesta, il tempo ed il luogo in cui questo è stato commesso, nonché i dati segnaletici, il più precisi possibile della persona richiesta.

4. — L'autorità richiedente è informata, senza indugio, del seguito dato alla sua domanda.

ARTICOLO 9.

1. — L'arresto provvisorio cessa se, nel termine di 21 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non ha ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti indicati all'articolo 7.

2. — La concessione della libertà non osta ad un nuovo arresto ed all'estradizione se la domanda di estradizione pervenga successivamente.

ARTICOLO 10.

Se le informazioni fornite dallo Stato richiedente si rivelino insufficienti per consentire allo Stato richiesto di prendere una decisione in applicazione della presente Convenzione, quest'ultimo Stato, prima di respingere la domanda, chiede, per via diplomatica, le informazioni complementari necessarie. Esso può stabilire un termine per ottenere tali informazioni.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 11.

Se l'extradizione è richiesta in concorso da più Stati per lo stesso fatto o per fatti diversi, lo Stato richiesto decide, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare della relativa gravità e del luogo ove i reati sono stati commessi, delle rispettive date delle domande, della nazionalità della persona estradanda e della possibilità di una ulteriore extradizione a un altro Stato.

ARTICOLO 12.

1. — In caso di extradizione, lo Stato richiesto sequestra e consegna tutti gli oggetti provenienti dal reato, o che possano servire quali mezzi di prova, trovati in possesso della persona richiesta al momento del suo arresto o scoperti successivamente.

2. — La consegna può essere effettuata anche se l'extradizione non possa aver luogo a causa della evasione o della morte della persona richiesta. Tuttavia, se la morte della persona richiesta è sopravvenuta prima della condanna, la consegna degli oggetti menzionati al par. 1. non è effettuata se non alla condizione che, nello Stato richiesto, non vi siano terzi che vantino diritti su detti oggetti.

3. — Lo Stato richiesto, se lo ritiene necessario per un procedimento penale, può trattenere temporaneamente gli oggetti sequestrati, ovvero consegnarli a condizione che vengano restituiti.

4. — I diritti che lo Stato richiesto o terzi abbiano acquisito su tali oggetti sono in ogni caso fatti salvi; ove tali diritti esistano, gli oggetti debbono essere restituiti, al più presto possibile e senza spese, allo Stato richiesto.

ARTICOLO 13.

1. — Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'extradizione.

2. — Ogni rigetto totale o parziale è motivato.

3. — Se l'extradizione è concessa, il luogo e la data della consegna della persona richiesta sono stabiliti di comune accordo tra lo Stato richiesto e la Missione diplomatica dello Stato richiedente.

4. — Qualora la persona richiesta non sia stata ricevuta o consegnata alla data stabilita, lo Stato richiedente dovrà farla ricevere nel termine di un mese a decorrere da tale data. Trascorso tale termine la persona sarà posta in libertà e non potrà più essere estradata per lo stesso fatto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. — In caso di circostanze eccezionali che impediscano la consegna o la ricezione della persona richiesta, lo Stato interessato ne informa l'altro Stato, prima dello scadere del termine. I due Stati stabiliranno un'altra data per la consegna e le disposizioni del paragrafo 4. rimarranno applicabili.

ARTICOLO 14.

Se la persona di cui si tratta è perseguita o condannata nello Stato richiesto per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, quest'ultimo Stato deve, comunque, decidere su tale domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'extradizione alle condizioni previste nell'articolo 13. La consegna della persona estradanda può essere rinviata fin quando questi non abbia soddisfatto la giustizia dello Stato richiesto.

ARTICOLO 15.

1. — La persona che è stata consegnata non può essere perseguita, giudicata, detenuta per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposta ad alcuna restrizione della sua libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna e diverso da quello che ha motivato l'extradizione, salvo che nei casi seguenti:

(a) allorquando la persona estradata, avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia lasciato, entro i 30 giorni successivi al suo rilascio definitivo, il territorio dello Stato al quale era stato consegnato o vi abbia fatto ritorno volontariamente dopo averlo lasciato;

(b) allorquando lo Stato che l'ha consegnata vi acconsenta. A tal fine deve essere presentata una domanda accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 7 e da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'extradato sull'estensione dell'extradizione e menzionante altresì la possibilità che è stata data allo stesso di presentare una memoria alle autorità dello Stato richiesto.

Il consenso all'estensione dell'extradizione è concesso allorché il reato per il quale è richiesta determini esso stesso l'obbligo di estradare, a termini della presente Convenzione.

2. — Tuttavia, lo Stato richiedente può prendere le misure necessarie in vista di un eventuale allontanamento dal territorio o di una interruzione della prescrizione in conformità con la propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia.

3. — Qualora la qualificazione data al fatto incriminato venga modificata nel corso della procedura, la persona estradata non è perseguita né giudicata, se non nella misura in cui gli elementi costitutivi del reato, nuovamente qualificato, consentano l'extradizione.

ARTICOLO 16.

Salvo nel caso in cui l'interessato è rimasto sul territorio dello Stato richiedente nelle condizioni previste all'articolo precedente, o vi sia ritornato nelle stesse condizioni, il consenso dello Stato richiesto è necessario per consentire allo Stato richiedente di estradare ad uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata.

ARTICOLO 17.

1. — L'extradizione per il transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti di una persona consegnata all'altra Parte è concessa su domanda rivolta per via diplomatica ed alle condizioni richieste per l'extradizione.

2. — Nel caso in cui venga utilizzata la via aerea, si applicano le disposizioni seguenti:

(1) qualora non sia previsto alcun atterraggio, lo Stato richiedente informa lo Stato il cui territorio sarà sorvolato ed attesta l'esistenza di uno dei documenti indicati al par. 2. lettera (a) dell'articolo 7. In caso di atterraggio fortuito questa comunicazione produce gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista all'articolo 8 e lo Stato richiedente rivolge una domanda di transito;

(2) qualora sia previsto un atterraggio, lo Stato richiedente inoltra una domanda di transito.

ARTICOLO 18.

I documenti da trasmettere o da produrre in applicazione della presente Convenzione sono redatti nella lingua dell'autorità richiedente ed accompagnati, eventualmente, da una traduzione nella lingua francese certificata conforme da un traduttore giurato.

ARTICOLO 19.

1. — Le spese occasionate dall'extradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di tale Stato.

2. — Le spese occasionate dal transito attraverso il territorio dello Stato richiesto del transito sono a carico dello Stato richiedente.

ARTICOLO 20.

Le controversie relative all'interpretazione della presente Convenzione che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti saranno risolte per via diplomatica.

ARTICOLO 21.

La presente Convenzione abroga la Convenzione di estradizione del 15 gennaio 1875, nonché gli Accordi aggiuntivi a tale Convenzione.

ARTICOLO 22.

1. — La presente Convenzione sarà ratificata. Essa entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

2. — Essa cesserà di essere in vigore un anno dopo la notifica della denuncia di una delle Parti Contraenti.

IN FEDE DI CIÒ, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Bruxelles il 29 novembre 1978 in duplice esemplare nelle lingue italiana, francese e neerlandese, i tre testi facenti ugualmente fede.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

FAIT à Bruxelles, le 29 novembre 1978, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et italienne, les trois textes faisant également foi.

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmachtigden van beide Staten deze Overeenkomst hebben ondertekend a daaraan hun zegel hebben gehecht.

GEDAAN te Brussel, op 29 november 1978, in twee exemplaren, in het Nederlands, in het Frans en in het italiaans zijde de drie teksten gelijkelijk authentiek.

Per il Governo della Repubblica italiana:

Pour le Gouvernement de la République italienne:

Voor de Regering van de Italiaanse Republiek:

Per il Governo del Regno del Belgio:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Voor de Regering van het Koninkrijk België: